



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro**

**Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative**
Il Dirigente Servizio I

Prot. N° 4864 /2017

Palermo **07 FEB. 2017**

Oggetto: Soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" ex PIP - Direttiva

A tutti gli Enti Utilizzatori dei soggetti
Appartenenti al bacino ex PIP "Emergenza Palermo"
LORO SEDI

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute a questo dipartimento, si comunica quanto segue:

Con l'art. 6, comma 1, della L.R. 27 del 31/12/2016 si è disposto che, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, le misure di cui all'art. 8 del D.Lgs. n° 468 dell'01/12/97, sono estese ai soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" e successivamente con la direttiva prot. n° 1347 del 13/01/2017 questo Dipartimento ha trasmesso disposizioni in merito alle modalità di utilizzo e svolgimento delle attività dei lavoratori in oggetto indicati.

Pertanto, al fine di uniformare i provvedimenti da adottare per i soggetti appartenenti al bacino ex PIP "Emergenza Palermo", si precisa che:

- il periodo di riposo deve intendersi di gg. 1 e ½ al mese, maturati in base alle giornate di effettivo lavoro, quantificabili in 18 giornate annue, come da direttiva del 19/06/2015;
- il periodo massimo di assenze per malattia, purché documentato, non comporta la sospensione dell'assegno; i soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia conciliabile con il buon andamento delle attività facendo riferimento al contratto collettivo di lavoro applicato per il personale dipendente dall'ente utilizzatore in proporzione alla durata dell'impegno, come da circolare prot. n° 5621/US1/2014 del 05/02/14;
- le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E' facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e conseguentemente la non decurtazione dall'assegno;
- se le assenze sono protratte e ripetute nel tempo e conseguentemente tali da pregiudicare i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore;
- l'autorizzazione alla fruizione dei benefici previsti dalla L. 104/92 per se stessi o per assistere al parente affetto da patologia grave, come stabilito dal comma 3, art. 33 della medesima legge, verrà concessa dall'ente utilizzatore, previa acquisizione documentazione ASP/INPS.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I
Dott.ssa Rosanna Volante



IL DIRIGENTE GENERALE
Maria Antonietta Bullara